



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 17 gennaio 2018

NUMERO AFFARE 00053/2014

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dipartimento politiche europee.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Agrisage Srl - Società Agricola - Genova Benedetta, contro Regione Lazio, avverso non ammissibilità all'aiuto reg. ce 1698/2005;

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 24821 in data 12 dicembre 2013, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo di cui all'oggetto;

Visti i relativi allegati;

Visti ed esaminati gli atti tutti;

Udita la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

PREMESSO E CONSIDERATO

– La ricorrente ha partecipato al bando P.S.R. Lazio 2007/2013, Misura 112, Pacchetto giovani, di cui all’avviso pubblico DGR n. 412 del 30 maggio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Direzione Regionale Agricoltura ha dichiarato, con il provvedimento oggetto del ricorso all’esame, la non ammissibilità all’aiuto in quanto “l’insediamento da parte del soggetto richiedente, rappresentante legale della società Agrisage srl Genova Benedetta, si è perfezionato precedentemente al 03 agosto 2007, data di pubblicazione della D.G.R. 662/2007 (disposizioni per la presentazione di domande di adesione al PSR per il periodo 2007/2013)”.

L’istante deduce l’illegittimità di tale determinazione per violazione di legge, errore sui presupposti, difetto di istruttoria ed eccesso di potere, sull’assunto ch’essa, pur costituita con atto del 2 marzo 2007, ha iniziato l’attività agricola di impresa di coltivazione di terreni dal 2 novembre 2007, come ben si evincerebbe dalla data di iscrizione quale impresa agricola risultante dalla visura CCIAA; irrilevante sarebbe nel caso di specie, a suo avviso, l’assenza del requisito, richiesto ai fini della concessione del finanziamento, inerente al tempo dell’attribuzione della partita I.V.A. (che, a norma del bando, non sarebbe dovuta essere anteriore alla data del 3 agosto 2007, data di approvazione della D.G.R. n. 662/2007), in quanto, sostiene, “”seppur la PIVA dell’impresa è stata attribuita in data antecedente al 3 agosto 2007, l’insediamento del giovane imprenditore agricolo e l’avviamento dell’impresa è avvenuto successivamente al 3 agosto 2007, non potendo che coincidere con la data di inizio dell’attività di impresa del 2 novembre 2007” (pag. 3 ric.).

– Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato.

Il contenzioso “de quo” ha ad oggetto l’attuazione della normativa di cui al P.S.R. Lazio 2007/2013 – Misura 112 e la concessione dei benefici comunitarii per il primo insediamento dei giovani in agricoltura, di cui al bando pubblico approvato con D.G.R. n. 412/2008.

In particolare, la materia del contendere attiene alla ammissibilità della domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente, alla luce delle seguenti disposizioni recate dall'art. 3 del bando circa i “soggetti beneficiari” e le “modalità di insediamento”:

"L'insediamento si intende perfezionato nel momento in cui il giovane agricoltore ha adempiuto agli obblighi previsti per lo svolgimento dell'attività agricola di seguito riportati: richiesta di iscrizione INPS a fini previdenziali in qualità di Imprenditore Agricola Professionale (IAP) (art. 1 D.lgs. 99/2004 come modificato dall'art. 1 D.lgs. 101/2005) o di Coltivatore Diretto; apertura di una posizione/attività IVA; iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle Imprese agricole. (. .)

La singola decisione relativa all'erogazione del sostegno all'insediamento di giovani agricoltori dovrà essere presa non oltre i 18 (diciotto) mesi a decorrere dal momento di apertura della partita I.V.A. ed, inoltre, potranno essere finanziate esclusivamente domande relative ad insediamenti avviati mediante l'apertura di partita I.V.A. non antecedente al 03IOBI20QI/'data di approvazione della D.G.R. n. 66212001”.

Al riguardo va anzitutto rilevato che vertesi in tema di operazioni di finanziamento pubblico e che il sistema dei mezzi di ausilio finanziario si configura, quindi, come una attività rivolta a determinare, da parte della pubblica amministrazione, un beneficio economico in favore di un soggetto privato.

Si tratta di un mezzo scelto dallo Stato per intervenire sull'autonomia economica privata, che viene così «guidata».

Lo Stato interviene destinando risorse a sostegno di singole attività economiche, individuate dallo stesso o dalla politica comunitaria.

Non c'è dubbio che l'intervento produce un arricchimento del beneficiario e quindi l'attività da realizzare deve perseguire l'interesse pubblico e caratterizza il rapporto che si instaura tra la p.a. e il privato, che viene conformato dai fini che si sono voluti perseguire con l'intervento e cioè dallo specifico obiettivo previsto.

In tal senso, la misura specifica, che nell'ambito del PSR Lazio 2007/2013 finanzia l'insediamento nel settore agricolo dei giovani (Misura 112), partecipa al perseguimento dell'obiettivo primario del miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e del sostegno del ricambio generazionale.

Suo obiettivo specifico di riferimento è quello di favorire i processi di ricambio generazionale attraverso l'insediamento di giovani agricoltori qualificati, nonché l'adeguamento e l'ammodernamento delle aziende agricole.

L'attività della p.a. in considerazione ha per fine quindi siffatto interesse generale di promozione economica, che va oltre l'interesse della privata iniziativa economica.

Non pare quindi sostenibile che l'arricchimento del beneficiario possa avvenire indipendentemente dal perseguimento od in contrasto con l'interesse pubblico da perseguire.

Sulla base di tali considerazioni di carattere generale va rilevato che, se pure è vero, per la "Misura 112" in questione, che le disposizioni del bando consentono di ritenere che l'insediamento sia normativamente configurabile al contemporaneo possesso di tutti e tre i requisiti sopra descritti (Corte Conti, sez. giurisd. Reg. Lazio, 11 febbraio 2013, n. 166), va considerato che il precedente *status* di imprenditore agricolo della ricorrente risulta connotato da elementi indubbiamente sostanziali, alla stregua della pregressa titolarità della partita IVA e della automatica e contestuale iscrizione alla Camera di Commercio (risalenti al marzo 2007), entrambi indici (unitamente all'iscrizione all'I.N.P.S. allo stesso periodo riferibile) di effettivo esercizio dell'attività di impresa; ed è proprio tale progresso "status", che il bando stesso, con disposizione non impugnata posta ad evidente presidio degli obiettivi perseguiti dalla misura di cui si tratta, nel richiedere che l'attribuzione della partita IVA per il nuovo insediamento non fosse anteriore alla data del 3 agosto 2007,

mirava del tutto congruamente ad escludere, altrimenti distogliendosi e distraendosi risorse dall'obiettivo-base di agevolazione dell'accesso di nuove leve nell'agricoltura. Né a negare l'effettiva attività della ricorrente quale imprenditore agricolo antecedentemente a detta data può valere la circostanza che l'iscrizione all'apposita sezione speciale riservata alle imprese agricole istituita presso la Camera di Commercio sia intervenuta solo il 12 novembre 2007, dal momento che la precedente iscrizione nella sezione del Registro imprese, così come la già sottolineata intervenuta apertura di partita IVA, entrambe risalenti al marzo 2007, connotavano, alla luce anche dello specifico oggetto sociale dell'impresa, già in modo significativo e sufficiente l'attività di imprenditore agricolo, che la ricorrente svolgeva.

Tanto depone per l'assenza in capo alla ricorrente medesima, come correttamente ritenuto dall'Amministrazione Regionale, dei requisiti da possedere per la concessione *de qua*.

– Ciò posto, il Collegio conclude per la reiezione del ricorso.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE
Salvatore Cacace

IL PRESIDENTE
Gianpiero Paolo Cirillo

IL SEGRETARIO

Roberto Mustafà